

A Note on Translations

This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar Association and was adopted by IBA Council Resolution.

In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any other language, the English language version shall prevail.



the global voice of
the legal profession

International Bar Association
4th Floor, 10 St Bride Street
London EC4A 4AD
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7842 0090
Fax: +44 (0)20 7842 0091

www.ibanet.org

LINEE GUIDA IBA SUI
CONFLITTI D'INTERESSI
NELL'ARBITRATO
INTERNAZIONALE

Approvate dal Consiglio dell'*International Bar Association* il 22 maggio 2004

INDICE

Introduzione	3
SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALL'IMPARZIALITÀ, ALL'INDIPENDENZA ED ALLE DICHIARAZIONI DELL'ARBITRO	7
SEZIONE II: APPLICAZIONE PRATICA DEI PRINCIPI GENERALI	17
1. Lista Rossa irrinunciabile	20
2. Lista Rossa rinunciabile	20
2.1 Rapporto tra l'arbitro e la controversia	20
2.2 Interesse diretto o indiretto dell'arbitro nella controversia	20
2.3 Rapporto tra l'arbitro e le parti o i difensori	20
3. Lista Arancione	21
3.1. Precedenti servizi professionali resi ad una delle parti o ad altri soggetti coinvolti nel caso	21
3.2. Servizi attuali per una delle parti	22
3.3. Rapporti tra un arbitro ed un altro arbitro o un difensore	22
3.4. Rapporti tra arbitro e la parte ed altri soggetti coinvolti nell'arbitrato	23
3.5 Altre circostanze.....	23
4. Lista Verde	24
4.1 Pareri giuridici espressi in precedenza	24
4.2 Servizi prestati in precedenza contro una delle parti	24
4.3 Servizi attualmente prestati ad una delle parti	24
4.4 Contatti con un altro arbitro o con il difensore di una delle parti	24
4.5 Contatti tra l'arbitro ed una delle parti	24

INTRODUZIONE

1. I problemi di conflitto di interesse si pongono con frequenza crescente nell'arbitrato internazionale. Gli arbitri sono spesso incerti quanto alle circostanze da dichiarare, e avviene che nelle medesime circostanze certi arbitri compiono scelte diverse da altri. L'espansione delle relazioni economiche internazionali e le modalità con cui vengono condotti i rapporti d'affari internazionali, nonché la sempre più intensa interpenetrazione dei rapporti societari e la crescente dimensione degli studi legali internazionali, hanno portato ad un incremento delle dichiarazioni di circostanze problematiche e dato vita a questioni di conflitti di interessi sempre più difficili da risolvere. Le parti recalcitranti trovano così maggiori opportunità di utilizzare le ricusazioni degli arbitri a fini dilatori per impedire alle proprie controparti di avvalersi dell'arbitro di propria scelta. Dichiarazioni relative a qualsiasi tipo di rapporto, per quanto rilevanti o trascurabili, hanno troppo spesso portato ad eccezioni, istanze di ricusazione, rinunce o rimozioni di arbitri.
2. Ne consegue che le parti, gli arbitri, le istituzioni arbitrali ed i giudici si trovano di fronte a decisioni difficili su che cosa vada dichiarato e sui criteri da applicare. Inoltre, le istituzioni ed i giudici si trovano in difficoltà se le eccezioni o istanze di ricusazione vengono presentate dopo che l'arbitro ha reso la sua dichiarazione di indipendenza. Esiste una tensione tra il diritto delle parti a che vengano dichiarate le situazioni ragionevolmente suscettibili di compromettere l'imparzialità o l'indipendenza di un arbitro e il loro diritto ad un giusto processo, da un lato, e il loro diritto a nominare arbitri di propria scelta, dall'altro. Sebbene le legislazioni nazionali ed i regolamenti arbitrali forniscano alcuni criteri, questi non sono sufficientemente specifici e la loro applicazione non è uniforme. Pertanto, i membri della comunità dell'arbitrato internazionale applicano assai spesso criteri diversi quando assumono decisioni in merito alle dichiarazioni degli arbitri, alle eccezioni ed alle istanze di ricusazione.
3. È interesse di tutti i membri della comunità dell'arbitrato internazionale che gli arbitrati internazionali non siano intralciati dall'aumento dei problemi legati ai conflitti di interesse. A tal fine, la Commissione di Arbitrato e ADR (*Committee on Arbitration and ADR*) dell'*International Bar Association* ha costituito un Gruppo di Lavoro di 19 esperti di arbitrato internazionale provenienti da 14 Paesi per studiare le leggi nazionali, la giurisprudenza ed i regolamenti arbitrali, nonché le considerazioni ed applicazioni pratiche in tema di imparzialità ed indipendenza degli arbitri e di dichiarazioni degli arbitri nell'arbitrato internazionale. Il Gruppo di Lavoro ha concluso che gli attuali criteri non sono sufficientemente chiari e non vengono applicati con sufficiente uniformità. Esso ha pertanto predisposto le presenti Linee Guida, che forniscono alcuni Principi Generali e delle Note Esplicative sui Criteri. Inoltre, il Gruppo di Lavoro ritiene che si potrebbe ottenere una maggiore uniformità di applicazione ed

una riduzione delle ricusazioni e rinunce inutili mediante l'elaborazione di liste di situazioni specifiche che, secondo il Gruppo di Lavoro, giustificano o non giustificano una dichiarazione o la rimozione di un arbitro. Tali liste — indicate come Rossa, Arancione e Verde (le “Liste applicative”) — sono allegate alle presenti Linee Diretrriciz.

4. Le Linee Guida riflettono la migliore prassi internazionale radicata nei principi espressi nei Principi Generali, così come intesa dal Gruppo di Lavoro. Nel redigere i Principi Generali e le Liste Applicative, il Gruppo di Lavoro si è basato sulle legislazioni e sulla giurisprudenza di diversi ordinamenti, nonché sulle valutazioni e sull'esperienza dei suoi componenti e di altri esperti di arbitrato commerciale internazionale. Il Gruppo di Lavoro ha cercato di bilanciare i vari interessi delle parti, dei loro difensori, degli arbitri e delle istituzioni arbitrali, che hanno tutti una responsabilità nell'assicurare l'integrità, la reputazione e l'efficienza dell'arbitrato commerciale internazionale. In particolare, il Gruppo di Lavoro ha richiesto e preso in considerazione le opinioni di molte delle principali istituzioni arbitrali, di giuristi d'impresa e di altri soggetti operanti nell'arbitrato internazionale. Il Gruppo di Lavoro ha altresì pubblicato delle bozze delle Linee Guida e ha sollecitato commenti in occasione di due incontri annuali dell'*International Bar Association* e di altre riunioni di arbitri. Sebbene i commenti ricevuti dal Gruppo di Lavoro siano stati molteplici e vari, alcuni dei quali critici, nel complesso la comunità dell'arbitrato ha sostenuto ed incoraggiato questi sforzi volti a ridurre i crescenti problemi legati a conflitti di interessi. Il Gruppo di Lavoro ha esaminato tutti i commenti ricevuti, adottando molte delle proposte pervenute. Esso è molto grato per la considerazione, i commenti ed i suggerimenti che numerose istituzioni e professionisti in tutto il mondo hanno espresso sulle sue proposte.
5. Inizialmente il Gruppo di Lavoro ha elaborato le Linee Guida con riferimento all'arbitrato commerciale internazionale. Tuttavia, alla luce dei commenti ricevuti, il Gruppo si è reso conto che le Linee Guida dovrebbero applicarsi anche ad altri tipi di arbitrato, come quelli di investimento (nella misura in cui questi non possano considerarsi arbitrato commerciale)³.
6. Le presenti Linee Guida non sono disposizioni normative e non prevalgono su qualsiasi legge nazionale applicabile o sul regolamento arbitrale scelto dalle parti. Tuttavia, il Gruppo di Lavoro spera che le Linee Guida possano incontrare un generale consenso all'interno della comunità internazionale dell'arbitrato (così come è stato per le Regole *IBA* sull'assunzione delle prove nell'arbitrato commerciale internazionale - *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration*) e rivelarsi utili a parti, professionisti, arbitri, istituzioni e giudici quando sono chiamati a decidere su queste relevantissime questioni di imparzialità, indipendenza, dichiarazioni, eccezioni e ricusazioni di parte. Il Gruppo confida che le Linee Guida verranno applicate con buon senso, e che non saranno interpretate in modo eccessivamente pedante o formalistico. Il Gruppo di Lavoro pubblica altresì i lavori

preparatori e la storia delle Linee Guida, che descrivono gli studi da esso effettuati e che possono essere utili per l'interpretazione delle stesse.

7. Per l'*IBA* e il Gruppo di Lavoro, le presenti Linee Guida sono l'inizio di un percorso piuttosto che un punto d'arrivo. Le Liste applicative prendono in considerazione molte delle variegata situazioni che si presentano con frequenza nella pratica, ma non pretendono di essere esaustive, né del resto potrebbero esserlo. Nondimeno, il Gruppo confida che le Liste applicative forniscano un ausilio concreto migliore dei Principi Generali (e certamente dei criteri attuali). L'*IBA* ed il Gruppo di Lavoro si aspettano di ricevere commenti sull'uso effettivo delle Linee Guida, che si propongono di integrare, rivedere e affinare alla luce dell'esperienza pratica.
8. Nel 1987 l'*IBA* ha pubblicato il Codice Etico per gli Arbitri Internazionali. Tale Codice copre un numero di questioni più ampio rispetto alle presenti Linee Guida e rimane in vigore per gli aspetti qui non trattati. Le Linee Guida sostituiscono invece il Codice Etico per le questioni che esse affrontano.

Note

- 1 I componenti del gruppo di lavoro sono: (1) Henri Alvarez, Canada; (2) John Beechey, Inghilterra; (3) Jim Carter, Stati Uniti; (4) Emmanuel Gaillard, Francia, (5) Emilio Gonzales de Castilla, Messico; (6) Bernard Hanotiau, Belgio; (7) Michael Hwang, Singapore; (8) Albert Jan van den Berg, Belgio; (9) Doug Jones, Australia; (10) Gabrielle Kaufmann-Kohler, Svizzera; (11) Arthur Marriott, Inghilterra; (12) Tore Wiwen Nilsson, Svezia; (13) Hilmar Raeschke-Kessler, Germania; (14) David W. Rivkin, Stati Uniti; (15) Klaus Sachs, Germania; (16) Nathalie Voser, Svizzera (Rapporteur); (17) David Williams, Nuova Zelanda; (18) Des Williams, Sudafrica; (19) Otto de Witt Wijnen, Paesi Bassi (Presidente).
- 2 Informazioni dettagliate relative ai lavori preparatori delle Linee Guida sono state pubblicate in *Business Law International*, BLI Vol. 5, n. 3, settembre 2004, pp. 433-458, e sono disponibili sul sito dell'*IBA* www.ibanet.org
- 3 Per analogia, il Gruppo di Lavoro ritiene che le presenti Linee Guida debbano applicarsi ai dipendenti statali o ai pubblici ufficiali nominati arbitri da Stati o organismi Statali che siano parte di un arbitrato.

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI
RELATIVI ALL'IMPARZIALITÀ,
ALL'INDIPENDENZA ED
ALLE DICHIARAZIONI DELL'ARBITRO

(1) Principio Generale

Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti nel momento in cui accetta l'incarico, e deve rimanerlo nel corso dell'intero procedimento arbitrale fino alla pronuncia del lodo finale o alla conclusione del procedimento per qualsiasi altro motivo.

Nota esplicativa al Principio Generale 1:

Il Gruppo di Lavoro si è ispirato al principio fondamentale dell'arbitrato internazionale secondo cui ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti nel momento in cui accetta di agire in qualità di arbitro, e deve rimanerlo nel corso dell'intero procedimento arbitrale. Il Gruppo si è chiesto se tale obbligo debba essere esteso anche al periodo durante il quale il lodo può essere impugnato, ma ha deciso in senso contrario. Il Gruppo di Lavoro ritiene che il dovere dell'arbitro venga meno nel momento in cui il Tribunale Arbitrale rende il lodo finale o nel momento in cui il procedimento comunque si conclude (ad esempio in virtù di una transazione). Qualora la controversia venga rimessa al medesimo arbitro dopo un giudizio di impugnazione o di altro tipo, potrà rendersi necessario procedere a delle nuove dichiarazioni.

(2) Conflitti di interessi

(a) Un arbitro deve declinare la nomina o, se l'arbitrato è già iniziato, deve rifiutare di continuare a svolgere l'incarico qualora abbia un qualsiasi dubbio quanto alla propria capacità di essere imparziale o indipendente.

(b) Il medesimo principio trova applicazione qualora sussistano, o siano sorti dopo la nomina, fatti o circostanze che, dal punto di vista di un terzo ragionevole che sia a conoscenza dei fatti rilevanti, diano adito a giustificati dubbi circa l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro, a meno che le parti non abbiano accettato l'arbitro secondo i requisiti del Principio Generale (4).

- (c) *I dubbi sono giustificati se un terzo ragionevole informato dei fatti arriverebbe alla conclusione che esiste una probabilità che, nel decidere, l'arbitro possa essere influenzato da fattori estranei al merito della controversia, così come presentato dalle parti.*
- (d) *Dubbi giustificati quanto all'imparzialità o all'indipendenza dell'arbitro sussistono necessariamente ove vi sia identità tra la parte e l'arbitro, l'arbitro sia il rappresentante legale di una persona giuridica parte dell'arbitrato, o l'arbitro abbia un interesse economico o personale rilevante nell'oggetto della controversia.*

Nota esplicativa al Principio Generale 2:

- (a) Il principio etico fondamentale che deve guidare qualunque arbitro è quello secondo cui una situazione in cui esso ritenga di non essere effettivamente imparziale deve indurlo a rifiutare la nomina. Tale principio dovrebbe applicarsi in qualsiasi stadio del procedimento. Il principio è talmente ovvio che molte legislazioni nazionali non lo enunciano esplicitamente. Si veda, ad esempio, l'art. 12 della Legge Modello UNCITRAL. Tuttavia, il Gruppo di Lavoro lo ha incluso nei Principi Generali perché una previsione esplicita nelle Linee Guida contribuisca ad evitare dubbi ed a creare fiducia nei procedimenti di fronte ai tribunali arbitrali. Inoltre, il Gruppo di Lavoro ritiene che la formulazione ampia del criterio "*qualsiasi dubbio quanto alla propria capacità di essere imparziale o indipendente*" dovrebbe portare l'arbitro a rifiutare la nomina.
- (b) Per consentire un'applicazione più coerente e omogenea possibile dei criteri, il Gruppo di Lavoro ritiene che il criterio per la ricusazione debba essere oggettivo. Il Gruppo di Lavoro utilizza l'espressione "imparzialità o indipendenza" mutuandola dall'art. 12 della Legge Modello UNCITRAL, che è largamente adottato, e fa riferimento al criterio dell'apparenza, fondato su dubbi giustificati quanto all'imparzialità o all'indipendenza dell'arbitro, come previsto dall'art. 12(2) della Legge Modello UNCITRAL, da applicare in modo oggettivo ("criterio del terzo ragionevole"). Come indicato nella Nota esplicativa al Principio Generale 3(d), questo principio si applica in ogni stadio del procedimento.

- (c) La maggior parte delle leggi e dei regolamenti che utilizza il criterio dei dubbi giustificati non lo precisa ulteriormente. Il Gruppo di Lavoro ritiene che questo Principio Generale fornisca un inquadramento per la sua applicazione.
- (d) Il Gruppo di Lavoro aderisce alla posizione secondo cui nessuno può essere giudice di sé stesso, ossia non può esservi identità tra arbitro e parte. Esso ritiene che tale circostanza non possa costituire oggetto di rinuncia delle parti. Lo stesso principio si applica ai rappresentanti legali di una persona giuridica che sia parte all'arbitrato, quali i membri del consiglio di amministrazione, o a coloro che abbiano un rilevante interesse economico nell'oggetto della controversia. In considerazione dell'importanza di questo principio, tale circostanza non rinunciabile è qualificata come Principio Generale, ed esempi ne sono forniti nella Lista Rossa irrinunciabile.

Il Principio Generale utilizza di proposito i termini "identità" e "rappresentanti legali". Alla luce dei commenti ricevuti, il Gruppo di Lavoro ha considerato l'opportunità di ampliare tali termini o di definirli ulteriormente, ed ha ritenuto di non procedere in tale senso. Il Gruppo di Lavoro si rende conto che esistono situazioni in cui un dipendente di una parte o un funzionario statale possono trovarsi in una posizione simile, se non identica, a quella di un rappresentante legale. Il Gruppo di Lavoro ha deciso che è sufficiente enunciare il principio.

(3) Dichiarazione dell'Arbitro

- (a) *Ove sussistano fatti o circostanze che, agli occhi delle parti, facciano sorgere dubbi in merito all'imparzialità o all'indipendenza dell'arbitro, questi dovrà dichiararli alle parti, all'istituzione arbitrale o ad altra eventuale autorità di nomina (se così previsto dal regolamento arbitrale applicabile) e agli eventuali co-arbitri, prima di accettare l'incarico o, se successivamente, non appena ne venga a conoscenza.*
- (b) *Dai Principi Generali 1 e 2(a) discende che un arbitro il quale abbia dichiarato determinati fatti o circostanze si considera imparziale e indipendente rispetto alle parti malgrado tali fatti e circostanze, e si ritiene pertanto in grado di adempiere ai propri doveri di arbitro. In caso contrario, esso avrebbe declinato la nomina o l'incarico all'inizio o vi avrebbe rinunciato.*
- (c) *Qualunque dubbio in merito all'opportunità per l'arbitro di dichiarare o meno determinati fatti o circostanze deve essere risolto a favore della dichiarazione.*

- (d) *Nel valutare se sussistano fatti o circostanze da dichiarare, l'arbitro non dovrà tenere conto del fatto che l'arbitrato si trova nella sua fase iniziale oppure in una fase successiva.*

Nota esplicativa al Principio Generale 3:

- (a) Il precedente Principio Generale 2(b) pone un criterio obiettivo per la riconsuazione di un arbitro. Tuttavia, per considerazioni diverse riguardo alla dichiarazione, il criterio appropriato per quest'ultima può variare. Un criterio puramente obiettivo per la dichiarazione è previsto dalla maggior parte degli ordinamenti analizzati e dalla Legge Modello UNCITRAL. Tuttavia, il Gruppo di Lavoro ritiene che le parti abbiano interesse ad essere pienamente informate di ogni circostanza che, a loro giudizio, possa assumere rilievo. In considerazione del fermo convincimento di molte istituzioni arbitrali (riflesso nei loro regolamenti e portato all'attenzione del Gruppo di Lavoro) che il criterio della dichiarazione deve riflettere la prospettiva delle parti, dopo ampio dibattito il Gruppo di Lavoro ha accolto un approccio soggettivo alla dichiarazione. Nell'enunciare questo criterio il Gruppo di Lavoro ha mutuato il linguaggio dell'art. 7(2) del Regolamento CCI.

Nondimeno, il Gruppo di Lavoro ritiene che questo principio non vada applicato senza limiti. Poiché alcune situazioni non dovrebbero mai condurre alla riconsuazione in base al criterio obiettivo, esse non richiedono di essere dichiarate a prescindere dal punto di vista delle parti. Tali limiti al criterio soggettivo sono riflessi nella Lista Verde che elenca alcune situazioni in cui la dichiarazione non è necessaria. Parimenti, il Gruppo di Lavoro sottolinea che i due criteri (quello obiettivo per la riconsuazione dell'arbitro e quello soggettivo per la dichiarazione) sono chiaramente distinti, e che il fatto che un arbitro abbia fatto una dichiarazione non deve automaticamente portare alla riconsuazione, secondo quanto enunciato dal Principio Generale 3(b). Nel valutare quali fatti dichiarare, un arbitro dovrà tenere conto di qualunque circostanza di cui sia a conoscenza, inclusi, se noti, la cultura e i costumi del Paese di nazionalità o di domicilio delle parti.

- (b) La dichiarazione di fatti o circostanze non equivale all'ammissione di un conflitto di interessi. Un arbitro che ha fatto una dichiarazione alle parti si considera imparziale ed indipendente rispetto ad esse malgrado i fatti oggetto della dichiarazione, poiché altrimenti non avrebbe accettato la nomina o si sarebbe dimesso. Pertanto, un arbitro che rende una dichiarazione si considera in grado di adempiere al proprio incarico. Lo scopo della dichiarazione è consentire alle parti di valutare se concordano con la valutazione dell'arbitro e, se lo desiderano, di approfondire ulteriormente la situazione. Il Gruppo di Lavoro auspica che la formulazione di questo Principio Generale eliminerà l'errata percezione che la dichiarazione resa da un arbitro dimostra l'esistenza di dubbi sufficienti per riconsuare

l'arbitro. Invece, un'istanza di riconsazione dovrà essere accolta solo se è soddisfatto il criterio oggettivo, secondo quanto detto sopra.

- (c) Dichiarazioni non necessarie suscitano talvolta nelle parti un'erronea convinzione che le circostanze oggetto di dichiarazione compromettano l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro. Le dichiarazioni eccessive minano quindi inutilmente la fiducia delle parti nell'arbitrato. Ciononostante, avendone dibattuto, il Gruppo di Lavoro ritiene importante sancire espressamente nei Principi Generali che, in caso di dubbio, l'arbitro deve rendere la dichiarazione. Se l'arbitro ritiene che la dichiarazione sarebbe giustificata ma che essa violerebbe il segreto professionale, o qualunque altra norma, non dovrebbe accettare la nomina o dovrebbe rinunciare all'incarico.

- (d) Il Gruppo di Lavoro è giunto alla conclusione che la dichiarazione e la riconsazione (secondo il Principio Generale 2) non devono dipendere dallo stadio in cui si trova il procedimento arbitrale. Per stabilire se l'arbitro debba fare una dichiarazione, declinare la nomina o rinunciare all'incarico già assunto, ovvero se debba essere accolta un'istanza di riconsazione avanzata da una parte, sono rilevanti soltanto i fatti e le circostanze, e non lo stadio in cui si trova il procedimento o le conseguenze della rinuncia. Nella pratica, le istituzioni arbitrali fanno una distinzione tra l'avvio di un procedimento arbitrale e le fasi successive. Anche i giudici tendono ad applicare criteri diversi. Tuttavia il Gruppo di Lavoro ritiene importante chiarire che non va fatta alcuna distinzione con riferimento allo stadio in cui si trova il procedimento arbitrale. Benché sorgano considerazioni di ordine pratico se un arbitro deve rinunciare dopo l'avvio del procedimento, qualunque distinzione basata sul momento procedimentale in cui si trova l'arbitrato sarebbe incompatibile con i Principi Generali.

(4) Rinuncia delle parti

- (a) *Se, entro 30 giorni dal ricevimento di una dichiarazione di indipendenza di un arbitro o da quando una parte è venuta a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di costituire un potenziale conflitto di interessi per un arbitro, una parte non solleva alcuna eccezione espressa, fatte salve le lettere (b) e (c) del presente Principio Generale, si intenderà che tale parte abbia rinunciato ad ogni eccezione relativa a un potenziale conflitto basato su tali fatti o circostanze, ed essa non potrà sollevare alcuna eccezione basata su tali fatti o circostanze in un momento successivo.*
- (b) *Tuttavia, se i fatti o le circostanze sono quelli descritti nel Principio Generale 2(d), qualsiasi rinuncia di una parte o accordo tra le parti relativamente alla possibilità che una tale persona rivesta la qualità di arbitro sarà considerato nullo.*
- (c) *Non dovrà svolgere la funzione di arbitro chi versi in una situazione di conflitto di interessi quali quelle esemplificate nella Lista Rossa irrinunciabile. Tuttavia, chi si trovi in tale situazione può accettare la nomina ad arbitro o proseguire nell'incarico se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*
- (i) *Tutte le parti, tutti gli arbitri e l'istituzione arbitrale o l'eventuale altra autorità di nomina devono avere piena conoscenza del conflitto di interessi; e*
 - (ii) *Tutte le parti devono espressamente essere d'accordo a che tale persona svolga la funzione di arbitro nonostante il conflitto di interessi.*
- (d) *L'arbitro può assistere le parti nel raggiungimento di un accordo transattivo della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Tuttavia, prima di procedere, l'arbitro deve ottenere l'accordo esplicito delle parti che lo svolgimento da parte sua di tale ruolo non pregiudica la sua permanenza nel ruolo di arbitro. Tale accordo espresso sarà considerato come rinuncia effettiva a eccepire qualsiasi potenziale conflitto di interessi suscettibile di derivare dalla partecipazione dell'arbitro al processo transattivo o dalle informazioni di cui potrebbe così venire a conoscenza. Le parti saranno vincolate alla rinuncia anche ove non si raggiunga una transazione. D'altro canto, in coerenza con il Principio Generale 2(a), e malgrado tale accordo, l'arbitro dovrà dimettersi se, come conseguenza del proprio coinvolgimento nel processo transattivo, esso senta sorgere in sé dubbi circa la propria capacità di rimanere imparziale e indipendente nel prosieguo del procedimento arbitrale.*

Nota esplicativa al Principio Generale 4:

- (a) Il Gruppo di Lavoro suggerisce il requisito che le parti formulino un'eccezione esplicita entro un dato termine. Il Gruppo di Lavoro ritiene che tale termine debba applicarsi anche alla parte che rifiuta di partecipare all'arbitrato.
- (b) Questo Principio Generale viene previsto per rendere il Principio 4(a) coerente con le disposizioni non rinunciabili del Principio Generale 2(d). Esempi di tali circostanze non suscettibili di rinuncia sono contenuti nella Lista Rossa.
- (c) Anche in presenza di situazioni di serio conflitto di interessi, come quelle descritte in via esemplificativa nella Lista Rossa rinunciabile, le parti possono nondimeno desiderare di utilizzare come arbitro la persona che versi in tale situazione. In tali casi, occorre trovare un equilibrio tra l'autonomia delle parti e il desiderio di avere solo arbitri imparziali e indipendenti. Il Gruppo di Lavoro ritiene che coloro che versino in tali serie situazioni di conflitto di interesse possano essere arbitri solo se le parti fanno rinunce pienamente consapevoli ed espresse.
- (d) L'idea che il Tribunale Arbitrale assista le parti nel raggiungimento di una soluzione transattiva della controversia nel corso del procedimento arbitrale è pienamente accolta in alcuni ordinamenti ma non in altri. Un consenso informato delle parti ad un tale processo transattivo prima del suo inizio dovrebbe essere considerato come un'effettiva rinuncia ad ogni eccezione di potenziale conflitto di interessi. Il consenso espresso è generalmente sufficiente, senza che sia necessario un consenso scritto, il quale in alcuni ordinamenti richiede una sottoscrizione delle parti. In pratica, la previsione di una rinuncia esplicita consente che il consenso sia reso nel verbale o nella trascrizione di un'udienza arbitrale. Inoltre, per impedire che l'utilizzo di un arbitro come mediatore sia strumentalizzato per ricusare l'arbitro, il Principio Generale specifica che la rinuncia rimane efficace anche se la conciliazione non ha esito positivo. In questo modo, le parti si assumono il rischio di ciò di cui l'arbitro può venire a conoscenza nel quadro del tentativo di conciliazione. Nel dare il proprio consenso espresso, le parti dovrebbero rendersi conto delle conseguenze derivanti dal coinvolgimento dell'arbitro nel tentativo di definizione transattiva della lite, ed accordarsi, se del caso, su una specifica disciplina di questo particolare ruolo.

(5) Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano indistintamente ai presidenti di collegi arbitrali, agli arbitri unici e agli arbitri nominati dalle parti. Esse non si applicano agli arbitri non-neutrali non soggetti ad obbligo di indipendenza e imparzialità secondo quanto consentito da alcuni regolamenti arbitrali o leggi nazionali.

Nota esplicativa al Principio Generale 5:

Poiché ciascun componente di un Tribunale Arbitrale è tenuto ad essere imparziale ed indipendente, i Principi Generali non devono fare alcuna distinzione tra arbitri unici, arbitri nominati dalle parti e presidenti di collegio. Quanto ai segretari dei Tribunali Arbitrali, il Gruppo di Lavoro ritiene che sia responsabilità dell'arbitro assicurare che il segretario sia e rimanga imparziale ed indipendente.

Alcuni regolamenti arbitrali e legislazioni nazionali consentono agli arbitri nominati dalle parti di non essere neutrali. Quando un arbitro agisce in questo ruolo, le presenti Linee Diretrici non devono essergli applicabili in quanto il loro scopo è garantire l'imparzialità e l'indipendenza.

(6) Rapporti

(a) Nel valutare la rilevanza di fatti o circostanze per stabilire se sussista un conflitto di interessi potenziale o la necessità di fare una dichiarazione, andrebbero ragionevolmente tenute in considerazione in ciascun caso concreto le attività dell'eventuale studio legale di un arbitro. Tuttavia, il mero fatto che l'attività dello studio legale di un arbitro coinvolga una delle parti non costituisce automaticamente una fonte di conflitto di interessi, né un motivo per rendere una dichiarazione.

(b) Analogamente, qualora una delle parti sia una persona giuridica appartenente ad un gruppo con cui lo studio legale dell'arbitro ha rapporti, tali fatti o circostanze andranno ragionevolmente considerati in ogni singolo caso. Pertanto, il fatto di per sé non costituisce automaticamente una fonte di conflitto di interessi, né un motivo per rendere una dichiarazione.

(c) Qualora una delle parti sia una persona giuridica, i dirigenti, gli amministratori, i membri degli organi di vigilanza di tale persona e qualsiasi persona che eserciti un analogo potere di controllo sulla società sarà assimilata alla persona giuridica.

Nota esplicativa al Principio Generale 6:

- (a) L'aumento delle dimensioni degli studi legali è un elemento della realtà odierna dell'arbitrato internazionale che va tenuto in considerazione. Occorre contemperare l'interesse di una parte a nominare l'arbitro di propria scelta con l'esigenza di preservare la fiducia nell'imparzialità e indipendenza dell'arbitrato internazionale. Il Gruppo di Lavoro ritiene che in linea di principio vi sia identità tra l'arbitro e il proprio studio legale, senza però che le attività dello studio dell'arbitro generino automaticamente un conflitto di interessi. La rilevanza di tali attività, quali la natura, la tempistica e la portata dell'attività dello studio legale, deve essere oggetto di prudente valutazione in ciascun caso di specie. Il Gruppo di Lavoro utilizza l'espressione "coinvolgere" invece che "agire per conto" in quanto il legame rilevante tra uno studio legale ed una parte può comprendere attività di natura diversa rispetto alla rappresentanza in una vertenza giuridica.
- (b) Quando una parte in arbitrato appartiene ad un gruppo di società, si pongono problemi particolari con riferimento ai conflitti di interessi. Come per il caso segnalato nel paragrafo precedente, il Gruppo di Lavoro ritiene che, poiché le strutture dei gruppi possono variare in modo considerevole, non si giustifichi una regola basata su un automatismo. Al contrario, le particolarità specifiche dei rapporti con un'altra entità all'interno del medesimo gruppo andranno valutate con ragionevolezza caso per caso.
- (c) La parte di un arbitrato internazionale è generalmente una persona giuridica. Pertanto, questo Principio Generale chiarisce quali persone fisiche siano effettivamente da considerare come parte.

(7) Doveri dell'arbitro e delle parti

- (a) *Una parte deve informare un arbitro, il Tribunale Arbitrale, le altre parti e l'istituzione arbitrale, o altra eventuale autorità di nomina, di qualunque rapporto, diretto o indiretto, tra essa (o altra società del medesimo gruppo) e l'arbitro. La parte deve provvedervi di sua iniziativa prima dell'avvio del procedimento o non appena venga a conoscenza di un tale rapporto.*
- (b) *Per rispettare il Principio Generale 7(a), una parte è tenuta a fornire ogni informazione di cui sia già a conoscenza, nonché a compiere una ricerca diligente delle informazioni di pubblico dominio.*

(c) Un arbitro ha il dovere di compiere le indagini ragionevoli per individuare potenziali conflitti di interesse, nonché i fatti o circostanze suscettibili di porre in dubbio l'imparzialità o l'indipendenza. La mancata dichiarazione di un potenziale conflitto non è giustificata dalla mancata conoscenza, se l'arbitro non ha compiuto tentativi ragionevoli di indagine.

Nota esplicativa al Criterio Generale 7:

Per ridurre il rischio di abuso mediante contestazioni ingiustificate dell'imparzialità ed indipendenza di un arbitro, è necessario che le parti rivelino qualsiasi rapporto rilevante con l'arbitro. Inoltre, ogni parte, anche potenziale, di un arbitrato deve, all'inizio del procedimento, compiere ogni ragionevole sforzo per accertare e rivelare informazioni di pubblico dominio che, in conformità al criterio generale, siano suscettibili di compromettere l'imparzialità e l'indipendenza dell'arbitro. È altresì dovere dell'arbitro, anche solo potenziale, compiere analoghe indagini e dichiarare qualsiasi informazione suscettibile di dare adito ad una contestazione della sua imparzialità o indipendenza.

SEZIONE II:
APPLICAZIONE PRATICA
DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Gruppo di Lavoro ritiene che, per avere una rilevanza pratica significativa, le Linee Guida debbano riflettere situazioni riferibili alla prassi odierna dell'arbitrato. Le Linee Guida devono fornire criteri specifici per consentire ad arbitri, parti, istituzioni e giudici di valutare quali situazioni costituiscono un conflitto di interessi o debbono essere oggetto di dichiarazione.

A tal fine, i membri del Gruppo di Lavoro hanno analizzato le rispettive giurisprudenze e hanno classificato le situazioni che possono verificarsi nelle seguenti *Liste applicative*. Tali liste non possono ovviamente prevedere ogni situazione ma forniscono un orientamento in molte circostanze, ed il Gruppo di Lavoro ha cercato di renderle il più esaustive possibile. In tutti i casi devono comunque prevalere i Principi Generali.

2. La Lista Rossa consta di due parti: la "Lista Rossa irrinunciabile" (Principi Generali 2(c) e 4(b)) e la "Lista Rossa rinunciabile" (Principio Generale 4(c)). Queste liste contengono un'enumerazione non esaustiva di situazioni specifiche che, a seconda delle circostanze del caso di specie, danno origine a dubbi giustificati sull'imparzialità e indipendenza dell'arbitro; ossia, in queste situazioni esiste un conflitto di interessi oggettivo dal punto di vista di un terzo ragionevole che sia a conoscenza dei fatti rilevanti (Principio Generale 2(b)). La Lista Rossa irrinunciabile contiene situazioni derivanti dal principio inderogabile secondo cui nessuno può essere giudice di sé stesso. Pertanto, la dichiarazione di tali situazioni non sana il conflitto. L'Elenco Rosso rinunciabile contiene invece situazioni serie, ma non altrettanto gravi. Per la loro serietà, a differenza delle circostanze descritte nell'Elenco Arancione, queste situazioni sono rinunciabili solo se le parti, essendo a conoscenza del conflitto d'interessi, esprimono nondimeno espressamente la volontà che tale persona agisca come arbitro, secondo quanto previsto dal Principio Generale 4(c).
3. La Lista Arancione è un elenco non esaustivo di situazioni specifiche che, a seconda delle circostanze del caso concreto, agli occhi delle parti possono dare origine a dubbi giustificati sull'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro. La Lista Arancione riflette quindi le situazioni che ricadrebbero nel Principio Generale 3(a), e che, di conseguenza, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle. In tutti questi casi si considera che le parti abbiano accettato l'arbitro se, dopo la dichiarazione, non è stata sollevata tempestiva eccezione (Principio Generale 4(a)).

4. Va sottolineato che, come detto sopra, tale dichiarazione non deve portare automaticamente alla ricusazione dell'arbitro; dalla dichiarazione non deve discendere alcuna presunzione relativa alla ricusazione. La finalità della dichiarazione è quella di rendere le parti edotte di una situazione che esse possano voler approfondire per stabilire se obiettivamente – vale a dire dal punto di vista di un terzo ragionevole che sia a conoscenza dei fatti rilevanti – vi sia un dubbio giustificato sull'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro. Se si giunge alla conclusione che non esiste un dubbio giustificato, l'arbitro potrà svolgere il proprio incarico. L'arbitro potrà svolgere l'incarico anche se le parti non sollevano tempestivamente un'eccezione o, per i casi compresi nella Lista Rossa rinunciabile, se vi è un'espressa accettazione delle parti, come disposto dal Principio Generale 4(c). Ovviamente, in caso di ricusazione, l'arbitro potrà comunque assumere l'incarico se l'autorità cui è rimessa la decisione sull'istanza decide che la ricusazione non soddisfa il requisito obiettivo.
5. Inoltre, un'istanza di ricusazione successiva fondata sulla mancata dichiarazione da parte dell'arbitro di determinati fatti o circostanze non può comportare automaticamente il rifiuto di nomina, una successiva ricusazione o l'annullamento del lodo. Il Gruppo di Lavoro ritiene che la mancata dichiarazione non rende l'arbitro parziale o privo di indipendenza; soltanto i fatti e le circostanze oggetto della mancata dichiarazione potrebbero renderlo tale.
6. La Lista Verde contiene un elenco non esaustivo di situazioni specifiche in cui non si riscontra, secondo la prospettiva rilevante, ossia quella oggettiva, alcun conflitto di interessi apparente o effettivo. Pertanto, l'arbitro non ha alcun obbligo di dichiarare le situazioni che ricadono nella Lista Verde. Il Gruppo di Lavoro ritiene, come già indicato nella Nota esplicativa al Principio Generale 3(a), che deve esservi un limite ragionevole al dovere di dichiarazione; in alcune situazioni deve prevalere un criterio obiettivo rispetto al criterio puramente soggettivo della prospettiva delle parti.

7. Le situazioni che ricadono oltre il limite temporale previsto in alcune situazioni della Lista Arancione si dovrebbero in linea generale considerare comprese nella Lista Verde, anche ove non espressamente previsto. Un arbitro può tuttavia desiderare dichiararle qualora lo ritenga opportuno in base ai Principi Generali. Malgrado l'ampio dibattito sui limiti di tempo previsti nelle Liste, il Gruppo di Lavoro è giunto alla conclusione che quelli indicati siano appropriati e forniscano una guida ad oggi inesistente. Per esempio, il termine di tre anni previsto al punto 3.1 della Lista Arancione potrà risultare eccessivo in taluni casi e troppo breve in altri, ma il Gruppo di Lavoro lo ritiene un parametro generale appropriato, fermo restando le circostanze speciali del caso concreto.
8. Il confine tra le situazioni prese in considerazione è spesso sottile. Si può discutere se una determinata situazione dovrebbe figurare in una Lista piuttosto che in un'altra. Inoltre, per varie situazioni, le Liste utilizzano criteri aperti, come "significativo". Il Gruppo di Lavoro ha affrontato ampiamente e ripetutamente entrambi questi punti alla luce dei commenti ricevuti. Esso ritiene che quanto previsto nelle Liste riflette al meglio i principi internazionali, e che una precisazione ulteriore delle regole — le quali dovrebbero essere interpretate in modo ragionevole alla luce dei fatti e delle circostanze del caso concreto — per i singoli casi sarebbe controproducente.
9. Si è molto dibattuto sulla stessa opportunità di prevedere una Lista Verde e se le situazioni previste dalla Lista Rossa irrinunciabile potessero formare oggetto di rinuncia in omaggio all'autonomia delle parti. Riguardo alla prima questione, il Gruppo di Lavoro ha mantenuto la propria decisione che il criterio soggettivo per la dichiarazione non deve essere assoluto, dovendosi tenere conto anche di una soglia oggettiva. Riguardo alla seconda questione, il Gruppo è giunto alla conclusione che, a questo proposito, l'autonomia delle parti incontra dei limiti.

1. Lista Rossa Irrinunciabile

- 1.1 Vi è identità tra una parte e l'arbitro, o l'arbitro è un rappresentante legale di un'entità che è parte nell'arbitrato.
- 1.2 L'arbitro è un dirigente, amministratore o membro del consiglio di vigilanza di una delle parti, ovvero esercita su di essa un analogo potere di controllo.
- 1.3 L'arbitro ha un interesse economico significativo in una delle parti o all'esito del caso.
- 1.4 L'arbitro presta regolarmente attività di consulenza alla parte che lo ha nominato, o ad un'affiliata della stessa, e l'arbitro o il suo studio legale percepisce da detta attività un significativo introito finanziario.

2. Lista Rossa Rinunciabile

- 2.1 Rapporti tra l'arbitro e la controversia
 - 2.1.1 L'arbitro ha fornito consulenza legale o ha reso un parere ad una parte o ad una sua affiliata in relazione alla controversia.
 - 2.1.2 L'arbitro è stato precedentemente coinvolto nel caso.
- 2.2 Interesse diretto o indiretto dell'arbitro nella controversia
 - 2.2.1 L'arbitro è azionista, diretto o indiretto, di una delle parti, o di una sua affiliata, non quotata in borsa.
 - 2.2.2 Un parente stretto⁴ dell'arbitro ha un interesse economico rilevante nell'esito della controversia.
 - 2.2.3 L'arbitro, o un suo parente stretto, ha un rapporto stretto con un terzo nei confronti del quale potrebbe rivalersi la parte soccombente nella controversia.
- 2.3 Rapporto tra l'arbitro e le parti o i difensori
 - 2.3.1 L'arbitro è attualmente difensore o consulente di una delle parti o di un'affiliata di una delle parti.
 - 2.3.2 L'arbitro è attualmente difensore dell'avvocato o dello studio legale che difende una delle parti.
 - 2.3.3 L'arbitro è avvocato nel medesimo studio legale del difensore di una delle parti.
 - 2.3.4 L'arbitro è un dirigente, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o esercita un analogo potere di controllo su un'affiliata⁵ di una delle parti, qualora l'affiliata sia direttamente coinvolta nelle questioni oggetto della controversia in arbitrato.
 - 2.3.5 Lo studio legale dell'arbitro è stato in precedenza coinvolto nel caso, ma non attualmente, senza che l'arbitro sia stato coinvolto direttamente o indirettamente.

- 2.3.6 Lo studio legale dell'arbitro ha attualmente un rapporto commerciale significativo con una delle parti o con una sua affiliata.
- 2.3.7 L'arbitro presta regolarmente consulenza alla parte che lo nomina o ad una sua affiliata, ma né l'arbitro né il suo studio legale ne ricavano rilevanti benefici economici.
- 2.3.8 L'arbitro ha uno stretto legame di parentela con una delle parti, o con un dirigente, amministratore o membro del consiglio di vigilanza o con una qualsiasi altra persona che eserciti un analogo potere di controllo su una delle parti o su un'affiliata di una delle parti, ovvero con un difensore che rappresenti una parte.
- 2.3.9 Un parente stretto dell'arbitro ha un interesse economico significativo in una delle parti o in un'affiliata di una delle parti.

3. Lista Arancione

3.1. Precedenti servizi professionali resi ad una delle parti o ad altri soggetti coinvolti nel caso

- 3.1.1 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato difensore di una delle parti, o di un'affiliata di una delle parti, ovvero ha già prestato consulenza o è stato consultato dalla parte, o da un'affiliata della parte, che lo nomina su questioni non inerenti all'oggetto dell'arbitrato, ma tra l'arbitro e la parte o la sua affiliata non sono in corso rapporti professionali.
- 3.1.2 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato difensore contro una delle parti o un'affiliata di una delle parti in un caso non inerente all'oggetto dell'arbitrato.
- 3.1.3 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato nominato arbitro in due o più occasioni da una delle parti o da un'affiliata di una delle parti⁶.
- 3.1.4 Nel corso degli ultimi tre anni lo studio legale dell'arbitro ha agito per una delle parti o per un'affiliata di una delle parti in un caso non inerente all'oggetto dell'arbitrato senza il coinvolgimento dell'arbitro.
- 3.1.5 L'arbitro è, o è stato nel corso degli ultimi tre anni, arbitro in un altro arbitrato inerente all'oggetto dell'arbitrato e riguardante una delle parti o un'affiliata di una delle parti.

3.2. Servizi attuali per una delle parti

- 3.2.1 Lo studio legale dell'arbitro assiste attualmente una delle parti o un'affiliata di una delle parti, senza che si sia venuto a creare un rapporto commerciale significativo e senza il coinvolgimento dell'arbitro.

- 3.2.2 Uno studio legale che condivide utili o onorari con lo studio legale dell'arbitro presta servizi ad una delle parti o ad un'affiliata di una delle parti di fronte al tribunale arbitrale.
- 3.2.3 L'arbitro o il suo studio legale assistono regolarmente la parte all'arbitrato o un'affiliata di una delle parti, ma non sono coinvolti nella controversia in corso.
- 3.3. Rapporto tra un arbitro e un altro arbitro o difensore
- 3.3.1 L'arbitro ed un altro arbitro sono avvocati nello stesso studio legale.
- 3.3.2 L'arbitro ed un altro arbitro o il difensore di una delle parti sono membri della medesima *barristers' chambers*⁷.
- 3.3.3 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato socio, o in altro modo associato, di un altro arbitro o di uno dei difensori nel medesimo arbitrato.
- 3.3.4 Un avvocato dello studio legale dell'arbitro è arbitro in un'altra controversia concernente la stessa parte o le stesse parti o un'affiliata di una di esse.
- 3.3.5 Un parente stretto dell'arbitro è socio o dipendente dello studio legale che rappresenta una delle parti, ma non presta assistenza nella controversia.
- 3.3.6 Esiste tra un arbitro e un difensore di una parte un'amicizia personale stretta comprovata dal fatto che l'arbitro ed il difensore trascorrono regolarmente insieme un tempo significativo non legato ad impegni professionali o alle attività di associazioni professionali o organismi sociali.
- 3.3.7 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato nominato per più di tre volte dal medesimo difensore o dal medesimo studio legale.
- 3.4. Rapporto tra arbitro e parte ed altri soggetti coinvolti nell'arbitrato
- 3.4.1 Lo studio legale dell'arbitro agisce attualmente contro una delle parti o una sua affiliata.
- 3.4.2 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro è stato associato ad una parte o ad una sua affiliata in veste professionale, ad esempio come dipendente o socio.
- 3.4.3 Esiste tra un arbitro ed un dirigente, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o una persona che esercita un analogo potere di controllo su una delle parti o un'affiliata di una delle parti, o un testimone o un perito, un'amicizia personale stretta comprovata dal fatto che l'arbitro e tale dirigente, amministratore, membro del consiglio di vigilanza, altra persona, testimone o perito trascorrono regolarmente insieme un tempo significativo non legato ad impegni professionali o alle attività di associazioni professionali o organismi sociali.
- 3.4.4 Nel corso degli ultimi tre anni l'arbitro, in qualità di giudice, ha giudicato un caso di significativa importanza concernente una delle parti.

3.5 Altre circostanze

- 3.5.1 L'arbitro detiene, direttamente o indirettamente, azioni che, per la loro quantità o la loro natura, costituiscono una partecipazione rilevante in una delle parti o in un'affiliata di una delle parti quotata in borsa.
- 3.5.2 L'arbitro ha pubblicamente assunto una posizione specifica sul caso oggetto dell'arbitrato, attraverso una pubblicazione, un discorso o per altra via.
- 3.5.3 L'arbitro ricopre un incarico all'interno dell'istituzione arbitrale con poteri di nomina riguardo alla controversia.
- 3.5.4 L'arbitro è un dirigente, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o esercita un analogo potere di controllo su un'affiliata di una delle parti non direttamente coinvolta nella materia del contendere dell'arbitrato.

4. Lista Verde

4.1 Pareri giuridici espressi in precedenza

- 4.1.1 L'arbitro ha in precedenza pubblicato un'opinione generale (ad esempio in una rivista giuridica o in una conferenza pubblica) su una questione che rileva anche nell'arbitrato (ma tale parere non è specificatamente riferito al caso oggetto dell'arbitrato).

4.2 Servizi prestati in precedenza contro una delle parti

- 4.2.1 Lo studio legale dell'arbitro ha agito contro una delle parti o un'affiliata di una delle parti in una questione non collegata senza il coinvolgimento dell'arbitro.

4.3 Servizi attualmente prestati ad una delle parti

- 4.3.1 Uno studio legale associato o parte di un'alleanza con quello dell'arbitro, ma che non ne condivide gli onorari o altri ricavi, assiste una delle parti o un'affiliata di una delle parti su una questione non collegata.

4.4 Contatti con un altro arbitro o con il difensore di una delle parti

- 4.4.1 L'arbitro ha rapporti con un altro arbitro o con il difensore di una delle parti per via dell'appartenenza ad una medesima associazione professionale o organizzazione sociale.
- 4.4.2 L'arbitro e il difensore di una delle parti o un altro arbitro sono stati in precedenza membri di un medesimo tribunale arbitrale o co-difensori.

4.5 Contatti tra l'arbitro ed una delle parti

- 4.5.1 L'arbitro ha avuto un contatto iniziale con la parte che lo nomina o con un'affiliata di una delle parti (o con i rispettivi difensori) prima della nomina, se tale contatto si è limitato alla verifica della disponibilità e delle competenze dell'arbitro o all'individuazione dei nomi di possibili candidati per le funzioni di presidente del

tribunale arbitrale, e non ha affrontato gli aspetti di merito o di procedura della controversia.

4.5.2 L'arbitro possiede un numero insignificante di azioni di una delle parti o di un'affiliata di una delle parti quotata in borsa.

4.5.3 L'arbitro ed un dirigente, amministratore, membro del consiglio di vigilanza o altra persona che eserciti analoghi poteri di controllo su una parte o un'affiliata di una delle parti, hanno lavorato insieme come periti o in un'altra veste professionale, compresa quella di arbitri nella medesima controversia.

Un diagramma è allegato alle presenti Linee Guida per facilitare i rinvii alle liste. Va tuttavia sottolineato che si tratta solo di una rappresentazione schematica di una realtà molto complessa. Le circostanze del caso concreto devono quindi comunque prevalere.

Note

- 4 Nelle Liste applicative il termine "parente stretto" è riferito a coniuge, fratello o sorella, figlio/a, genitore o convivente.
- 5 Nelle Liste applicative il termine "affiliata" comprende tutte le società facenti parte del medesimo gruppo societario, inclusa la controllante.
- 6 Può accadere che nella prassi di specifiche tipologie di arbitrato, quali l'arbitrato marittimo o merceologico, gli arbitri vengano nominati all'interno di una cerchia ristretta di specialisti. Ove sia prassi comune e condivisa in questi settori che le parti nominino ripetutamente lo stesso arbitro in casi diversi, non vige l'obbligo per l'arbitro di dichiarare il fatto ove tutte le parti in arbitrato debbano essere di fatto a conoscenza di detti usi e costumi.
- 7 Le questioni specifiche relative agli avvocati inglesi sono affrontate nei lavori preparatori pubblicati dal Gruppo di Lavoro.